

DISPOSIZIONI SU AFFILIAZIONE, TESSERAMENTO E TRASFERIMENTO 2014

Premessa

Glossario

Parte Prima: Tipologie di Società Sportive e Categorie Federali

Parte Seconda: Procedure per l’Affiliazione di una Società Sportiva

Parte Terza: Procedure per l’Affiliazione di Società Sportiva Scolastica e Gruppo Sportivo Scolastico

Parte Quarta: Tesseramento di Atleti di Cittadinanza Italiana o Doppia Cittadinanza

Parte Quinta: Tesseramento di Atleti Stranieri

Parte Sesta: Tesseramento di Atleti Stranieri Extracomunitari residenti in Italia per svolgere “Attività Sportiva Dilettantistica”

Parte Settima: Tesseramento di altre Figure Federali

Parte Ottava: Procedure per i Trasferimenti degli Atleti

Parte Nona: Procedure per i Prestiti degli Atleti

Parte Decima: Rapporti di un Atleta di Gruppo Sportivo Militare o Equiparato con le Società Civili

Parte Undicesima: Ammontare dell’Indennità di Preparazione

PREMESSA

Il presente documento contiene le procedure per Affiliazione, Tesseramento, Trasferimento e Prestito alla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Le fonti normative, cui si rimanda nel testo, sono:

- a) lo STATUTO della F.I.D.A.L.,
- b) il REGOLAMENTO ORGANICO della F.I.D.A.L.,
- c) la Normativa specifica I.A.A.F.,
- d) la Normativa specifica C.O.N.I.,
- e) le Leggi dello Stato Italiano.

Le presenti Disposizioni hanno validità fino a revisione da parte del Consiglio Federale.

I seguenti elementi sono variabili e vengono indicati di anno in anno con apposita circolare:

- a) date di scadenza per presentazione di domande o documentazione,
- b) quote associative,
- c) quote di tesseramento,
- d) diritti di segreteria,
- e) importi e parametri di calcolo delle indennità di preparazione
- f) modalità per la presentazione di domande di autorizzazione al tesseramento di atleti stranieri extracomunitari per lo svolgimento di “Attività Sportiva Dilettantistica” in Italia.

GLOSSARIO

Affiliazione:

Prima Affiliazione o Rinnovo di Affiliazione alla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Atleta:

si intende sia l'atleta di sesso femminile che quello di sesso maschile.

Atleta Comunitario:

atleta con cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea.

Atleta Straniero:

atleta con cittadinanza diversa da quella italiana.

Atleta Straniero Extracomunitario:

atleta con cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea.

Categoria Atleti:

classe di atleti contraddistinti da specifiche fasce d'età.

Dirigente Consigliere:

dirigente facente parte del Consiglio Direttivo di una Società affiliata alla F.I.D.A.L..

Dirigente Sociale:

dirigente non facente parte del Consiglio Direttivo di una Società affiliata alla F.I.D.A.L..

Doppio Tesseramento:

firma di due tessere da parte dello stesso atleta nello stesso anno (anche in caso di tesseramento presso una federazione o società estere dell'atletica).

Fusione:

costituzione di nuova società risultante dall'unione di due società preesistenti.

Incorporazione:

unione di due società.

Indennità di Preparazione:

somma dovuta alla società dalla quale proviene l'atleta in trasferimento, a titolo di indennizzo per le risorse impiegate per permetterne la preparazione sportiva e l'attività agonistica.

Liberatoria:

dichiarazione della società di provenienza dell'atleta in trasferimento, che attesta l'avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di indennità di preparazione.

Nulla Osta:

consenso rilasciato dalla società in cui si dichiara che nulla si oppone al tesseramento di un proprio atleta con altra società.

Prestito:

trasferimento in via temporanea di un atleta da una società all'altra, che non implica la regolazione dell'indennità di preparazione.

Servizi “On-Line”:

serie di procedure accessibili via internet da parte di una società per effettuare operazioni riguardanti l'affiliazione ed il tesseramento.

Società Sportiva Dilettantistica e Associazione Sportiva Dilettantistica (per brevità nel testo indicate “società”):

Ente associativo non commerciale, non avente scopo di lucro, affiliato alla F.I.D.A.L., che svolge attività sportiva a livello dilettantistico, come individuato dalla legge 289/2002 art.90, c.17 e 18, come modificati dalla legge 128/2004. Tale Ente rientra tra le categorie indicate nella Parte Prima delle presenti Disposizioni.

Sospensione:

temporanea interruzione alla partecipazione alle gare per motivi amministrativi o disciplinari, come previsto al successivo punto 4.7

Tesseramento:

atto che abilita un atleta allo svolgimento di attività sportive dell'atletica per la Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Trasferimento:

passaggio di un atleta da una società all'altra, regolato dalla procedure del tesseramento previa autorizzazione dell'Organo federale competente, che implica la regolazione dell'indennità di preparazione ed il rilascio di nulla osta.

Vincolo:

rapporto che lega un atleta ad una specifica società per tutto il periodo che va dal momento della sottoscrizione fino alla scadenza prevista dalla durata della categoria (come da tabella al punto 8.3). Un eventuale trasferimento ad altra società, può essere autorizzato esclusivamente dietro domanda scritta dell'atleta e rilascio di nulla osta scritto da parte della società detentrica del vincolo stesso. Per assenza di vincolo si intende la situazione in cui non è richiesto il rilascio di nulla osta.

1 PARTE PRIMA: TIPOLOGIE DI SOCIETÀ SPORTIVE E CATEGORIE FEDERALI

1.1 L'Affiliato alla F.I.D.A.L. può essere:

- a) una Società Sportiva Dilettantistica,
- b) un Gruppo Sportivo Militare o Equiparato (ovvero costituito all'interno del Corpo della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, della Guardia Forestale, della Polizia Penitenziaria),
- c) una Società Sportiva Scolastica (costituita all'interno di un Ente Scolastico).

1.2 La F.I.D.A.L. riconosce il Gruppo Sportivo Scolastico (costituito all'interno di un Ente Scolastico) a condizione che esso sia collegato con una Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla Federazione, che ne assume il ruolo di “tutor”.

1.3 Il tesserato F.I.D.A.L. può essere:

1.3.1 ATLETA, appartenente alle categorie riassunte nella seguente tabella e suddivise per fasce d'età:

<i>categoria</i>	<u>(fasce d'età maschili)</u>	<u>(fasce d'età femminili)</u>
ESORDIENTI	EM 6-11 anni (2008-2003)	EF 6-11 anni (2008-2003)
RAGAZZI	RM 12-13 anni (2002-2001)	RF 12-13 anni (2002-2001)
CADETTI	CM 14-15 anni (2000-1999)	CF 14-15 anni (2000-1999)
ALLIEVI	AM 16-17 anni (1998-1997)	AF 16-17 anni (1998-1997)
JUNIORES	JM 18-19 anni (1996-1995)	JF 18-19 anni (1996-1995)
PROMESSE	PM 20-22 anni (1994-1992)	PF 20-22 anni (1994-1992)
* <u>SENIORES</u>	SM 23-34 anni (1991-1980)	SF 23-34 anni (1991-1980)
	SM35 35-39 anni (1979-1975)	SF35 35-39 anni (1979-1975)
	SM40 40-44 anni (1974-1970)	SF40 40-44 anni (1974-1970)
	SM45 45-49 anni (1969-1965)	SF45 45-49 anni (1969-1965)
	SM50 50-54 anni (1964-1960)	SF50 50-54 anni (1964-1960)
	SM55 55-59 anni (1959-1955)	SF55 55-59 anni (1959-1955)
	SM60 60-64 anni (1954-1950)	SF60 60-64 anni (1954-1950)
	SM65 65-69 anni (1949-1945)	SF65 65-69 anni (1949-1945)
	SM70 70-74 anni (1944-1940)	SF70 70-74 anni (1944-1940)
	SM75 75-79 anni (1939-1935)	SF75 75-79 anni (1939-1935)
	SM80 80-84 anni (1934-1930)	SF80 80-84 anni (1934-1930)
	SM85 85-89 anni (1929-1925)	SF85 85-89 anni (1929-1925)
	SM90 90-94 anni (1924-1920)	SF90 90-94 anni (1924-1920)
	SM95 95 anni e oltre (1919 e oltre)	SF95 95 anni e oltre (1919 e oltre)
** AMATORI	TM 23-34 anni (1991-1980)	TF 23-34 anni (1991-1980)

* **Le categorie Seniores includono anche le fasce d'età Masters.**

** **Gli Amatori svolgono solo attività promozionale "non agonistica". Qualora scelgano di fare attività "agonistica" si devono tesserare per le**

categorie Seniores e possono effettuare il passaggio, nell'ambito della stessa società, anche nel corso della stagione sportiva (art. 4.20).

1.3.2 ALTRE FIGURE FEDERALI, appartenenti alle categorie riassunte nella seguente tabella e suddivise per modalità di tesseramento:

<i>categoria</i>	<i>modalità di tesseramento</i>
DIRIGENTE CONSIGLIERE	Tesserato da una società, in via esclusiva solo come componente di Organo Direttivo
DIRIGENTE SOCIALE	Tesserato da una società non in via esclusiva
TECNICO SOCIETARIO	Tesserato da una o più società
TECNICO LIBERO	Tesserato a titolo individuale attraverso un Comitato Regionale F.I.D.A.L.
GIUDICE	Tesserato attraverso il Gruppo Giudici Gare Regionale
GIUDICE AUSILIARIO	Tesserato attraverso il Gruppo Giudici Gare Regionale o attraverso una Società
MEDICO	Tesserato da una o più società
PARASANITARIO	Tesserato da una o più società
ASSISTENTE DEGLI ATLETI	Iscritto all'Albo di cui all'art. 6 dello Statuto Federale

2 PARTE SECONDA: PROCEDURE PER L'AFFILIAZIONE DI UNA SOCIETÀ SPORTIVA

- 2.1 L'Affiliazione è l'atto con il quale una società sportiva dichiara di voler svolgere attività sportive di atletica leggera con la F.I.D.A.L.: le condizioni e le conseguenze di tale atto sono regolate dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico.
- 2.2 L'Affiliazione ha validità pari ad un anno solare e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
- 2.3 In caso di Prima Affiliazione la domanda va presentata al Comitato Regionale F.I.D.A.L. competente per territorio, allegando l'Atto Costitutivo, lo Statuto ed il Verbale dell'Assemblea dei soci che li approva, redatti in conformità alle norme di cui all'art. 90 della Legge 289/2002; il Comitato Regionale effettua il controllo della documentazione e provvede a rilasciare alla società sportiva il codice di accesso ai servizi on-line con relativa password. In via ordinaria, è possibile affiliarsi già a partire dal 15 novembre precedente l'inizio dell'anno di affiliazione e fino al 31 ottobre dell'anno di affiliazione stesso.
- 2.4 L'affiliazione è ammessa alle seguenti condizioni:
 - a) che vengano contestualmente tesserati n° 4 dirigenti consiglieri tra i quali uno sia indicato con funzione di presidente;

- b) che vengano contestualmente tesserati n° 1 tecnico abilitato e n° 1 medico iscritto all'Ordine dei Medici;
 - c) che vengano indicate le categorie di cui al precedente art. 1 comma 3 per le quali la società intende svolgere l'attività.
- 2.5 I quattro dirigenti consiglieri di cui al precedente comma costituiscono l'Organo Direttivo Societario: per costoro è vietato rivestire la medesima carica in altra società affiliata alla F.I.D.A.L..
- 2.6 **La società già affiliata per l'attività promozionale che volesse svolgere anche attività assoluta può integrare l'affiliazione successivamente nel corso della stagione.**
- 2.7 La società è titolare della tessera degli associati di cui al precedente art. 1 comma 3.
- 2.8 La società che rinnova l'affiliazione dopo il 31 dicembre perde ogni diritto sui propri atleti, i quali si trovano quindi in condizione di assenza di vincolo.
- 2.9 La società che non rinnova il tesseramento dei propri atleti entro il 31 gennaio dell'anno di affiliazione perde il diritto sugli atleti non tesserati, i quali si trovano quindi in condizione di assenza di vincolo; la società perde altresì il diritto all'eventuale indennità di preparazione.
- 2.10 **La società che si affilia solo alle categorie del settore promozionale (esordienti, ragazzi e cadetti) può collegarsi con una o più società della propria regione affiliate a tutte le categorie. Tale collegamento non richiede nulla osta in caso di trasferimento di atleti tra le due società.**
- 2.11 La società deve provvedere di propria iniziativa all'iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche gestito dal CONI. Il "Riconoscimento ai Fini Sportivi" delle Società Sportive Dilettantistiche, per il quale le stesse società devono essere già affiliate alla F.I.D.A.L., si completa con l'inserimento delle stesse nell'elenco che il CONI, ogni anno, trasmette al Ministero delle Finanze Agenzia delle Entrate, ai sensi della normativa vigente.
- 2.12 Le procedure di Fusione o di Incorporazione, tra due o più società affiliate alla F.I.D.A.L. sono ammesse solo tra società che abbiano sede nella medesima Regione. Il Consiglio Federale potrà tuttavia autorizzare, in presenza di motivi di interesse per la diffusione territoriale dell'atletica leggera, anche una Fusione tra società aventi sede in regioni diverse. La Fusione e l'Incorporazione, avranno luogo nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8 comma 6 del Regolamento Organico. Tali procedure possono essere effettuate nel periodo 1 novembre - 31 dicembre per la stagione di affiliazione successiva, attraverso il Comitato Regionale territorialmente competente, il quale dovrà trasmetterle alla Segreteria federale entro e non oltre il 15 gennaio.

3 PARTE TERZA: PROCEDURE PER L’AFFILIAZIONE DI SOCIETA’ SPORTIVA SCOLASTICA E GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO

- 3.1 L’Istituto Scolastico che costituisce al suo interno una società sportiva dilettantistica può chiedere l’affiliazione alla F.I.D.A.L. a condizione che:
- a) la denominazione della società coincida con quella dell’Istituto Scolastico stesso;
 - b) sia allegata alla domanda di Prima Affiliazione la delibera del Collegio dei Docenti che inserisce l’attività dell’atletica leggera tra le attività extrascolastiche miranti all'ampliamento dell’offerta formativa;
 - c) siano osservate tutte le disposizioni previste dai precedenti artt. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.11
- 3.2 La Società Sportiva Scolastica, costituita nelle forme previste dal precedente art. 3.1, è equiparata a tutti gli effetti alla società sportiva affiliata alla F.I.D.A.L..
- 3.3 All’atto dell’affiliazione la Società Sportiva Scolastica può dichiarare il proprio collegamento con una o più società sportive già affiliate: tale collegamento non richiede il nulla osta in caso di trasferimento di un atleta tra le due società.
- 3.4 Ove non sussistano le condizioni o la volontà di costituire una Società Sportiva Scolastica, l’Istituto che costituisce al suo interno un gruppo sportivo per svolgere attività di atletica leggera può essere ugualmente riconosciuto dalla F.I.D.A.L. tramite il collegamento organico con una sola società affiliata, denominata “Società Tutor”, che presenta la domanda di adesione del gruppo sportivo al Comitato Regionale.
- 3.5 Nel caso di partecipazione a competizioni federali, gli atleti del Gruppo Sportivo Scolastico vengono tesserati dalla Società Tutor con la doppia denominazione di società e di Istituto Scolastico.
- 3.6 Il Gruppo Sportivo Scolastico può partecipare a tutte le iniziative tecnico-sportive della F.I.D.A.L., rimanendo però escluso dalle attività sociali federali, ed i risultati dei suoi atleti valgono per la Società Tutor a tutti gli effetti previsti dalla normativa federale.
- 3.7 Il Gruppo Scolastico si può costituire a condizione che:
- a) sia allegata alla domanda di adesione, redatta su apposito modulo federale, la delibera del Collegio dei Docenti che inserisce l’attività dell’atletica leggera tra le attività extrascolastiche miranti all'ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico in corso;
 - b) sia allegata alla domanda di adesione la delibera del Preside dell’Istituto che nomina il Docente responsabile del Gruppo e almeno un Docente di educazione fisica cui è demandata la funzione di istruttore.

- 3.8 La Società Tutor svolge nei confronti del Gruppo Sportivo Scolastico le seguenti funzioni :
- a) verifica l'esistenza delle condizioni per la creazione del gruppo;
 - b) effettua l'operazione di adesione per conto del gruppo a ricevimento della domanda del gruppo sportivo;
 - c) effettua le operazioni di tesseramento degli atleti del gruppo sportivo che intendono svolgere anche attività federale, con le stesse modalità previste per i suoi atleti;
 - d) effettua le operazioni di tesseramento del docente responsabile come "dirigente" federale, senza versamento della quota associativa;
 - e) effettua le operazioni di tesseramento del docente o dei docenti cui è demandata la funzione di tecnico come "istruttore" federale, senza versamento della quota associativa;
 - f) garantisce verso la Federazione la correttezza delle informazioni fornite.
- 3.9 Il successivo tesseramento di un atleta del gruppo sportivo da parte di una società affiliata non è soggetto ad alcun vincolo.
- 3.10 La verifica della completezza della documentazione presentata ai fini del riconoscimento e la relativa conservazione sono a cura della Società Tutor.
- 3.11 Ogni Gruppo sportivo scolastico può avere una sola Società Tutor.

4 PARTE QUARTA: TESSERAMENTO DI ATLETI DI CITTADINANZA ITALIANA O DOPPIA CITTADINANZA

- 4.1 Il tesseramento è l'atto con il quale un atleta è abilitato a svolgere attività sportive di atletica leggera per la F.I.D.A.L. attraverso una specifica società sportiva riconosciuta dalla stessa Federazione mediante affiliazione: le condizioni e le conseguenze di tale atto sono regolate dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico. La validità del tesseramento decorre dal momento in cui il sistema on-line ha portato a buon fine la procedura. La richiesta di primo tesseramento di un atleta maggiore di anni 18 (o comunque all'inizio del primo anno di vincolo - come da tabella al punto 8.3), deve essere firmata in originale dall'interessato su apposito modulo di tesseramento, corredata dai dati richiesti e munita della firma del Legale Rappresentante della società sportiva. Il tesseramento dei minori di anni 18 deve essere firmato da chi ne esercita la potestà parentale. Dovrà essere apposta la firma di autorizzazione per il trattamento dei dati per le finalità istituzionali della federazione. Tutta la documentazione cartacea deve essere conservata in originale agli atti della società sportiva e messa a disposizione per eventuali controlli.
- 4.2 Il tesseramento ha validità pari ad un anno solare e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre: all'atto del primo tesseramento all'atleta viene attribuito un numero di tessera federale che lo identificherà per l'intera durata della

sua storia sportiva, anche in caso di trasferimento: tale numero è indicato sulla tessera all'atto del rilascio.

- 4.3 Il tesseramento di un atleta è effettuato esclusivamente da una società affiliata alla F.I.D.A.L..
- 4.4 Nell'ambito dello stesso anno l'atleta non può tesserarsi ad altra società fino alla scadenza del tesseramento e oltre questo limite sempre che non sussistano vincoli.
- 4.5 La tessera federale dell'atleta è rilasciata dal Comitato Regionale competente per territorio ed è valida per i dieci anni successivi al rilascio; essa è corredata di fotografia e costituisce documento di riconoscimento ai fini dell'attività agonistica. In caso di smarrimento o danneggiamento ne può essere richiesta la sostituzione, dietro versamento della relativa tassa federale, al Comitato Regionale che ha rilasciato l'originale. Nelle more del rilascio della tessera, l'atleta può essere ammesso ad una gara presentando un documento di riconoscimento valido e la ricevuta emessa dalla procedura on-line.
- 4.6 La copertura assicurativa dell'atleta è a cura della F.I.D.A.L. e decorre dal momento in cui il tesseramento è stato accettato fino alla scadenza dell'anno di tesseramento.
- 4.7 Il tesseramento può essere sospeso dalla Segreteria federale, ovvero dal Comitato Regionale competente, a seguito di:
 - a) carenze nella documentazione relativa;
 - b) provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi federali competenti;
 - c) congedo dal gruppo sportivo militare o equiparato, in vacanza di nuovo tesseramento da parte di una società;
 - d) sopraggiunta mancanza dell'idoneità sportiva.
- 4.8 Il tesseramento può essere annullato dalla Segreteria federale a seguito di:
 - a) fornitura di generalità false;
 - b) doppio tesseramento in Italia e/o all'estero;
 - c) omissione o alterazione della documentazione allegata alla domanda di tesseramento;
 - d) mancanza o alterazione della fotografia;
 - e) provvedimento dei competenti Organi federali.
- 4.9 L'atleta con doppia cittadinanza - italiana e di uno stato estero - deve dichiarare, all'atto del tesseramento, la nazione per la quale gareggia in competizioni internazionali: nel caso scelga la nazione estera viene considerato ai fini dell'attività federale come atleta straniero.
- 4.10 L'atleta per il quale non viene rinnovato il tesseramento per un'intera stagione sportiva viene considerato nuovo tesserato all'atto del successivo tesseramento in quanto libero da vincolo ma conserva la tessera in dotazione e il numero di tessera precedentemente assegnato.
- 4.11 Il tesseramento è ammesso alle seguenti condizioni:

- a) che l'atleta non sia già tesserato per una società di atletica in Italia o all'estero: il trasferimento di un atleta da o per un gruppo sportivo militare o equiparato non costituisce doppio tesseramento;
- b) che la società dichiari che l'atleta è idoneo all'esercizio della pratica sportiva sulla base della legislazione dello Stato e sulla normativa F.I.D.A.L. in materia: la documentazione relativa in originale deve essere disponibile presso la sede societaria per eventuali controlli;
- c) che l'atleta abbia firmato la richiesta di tesseramento alla società sportiva; in caso di atleta minore la richiesta deve essere firmata da chi ne esercita la potestà parentale.
- d) che l'atleta, nei dieci anni precedenti, non si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei suoi confronti;
- e) che l'atleta abbia effettuato per intero il pagamento di una sanzione irrogata dagli organi federali.

4.12 Il tesseramento da parte di gruppi sportivi militari o equiparati è ammesso alle seguenti condizioni :

- a) che l'atleta della categoria junior, promessa o senior sia arruolato nel Corpo militare o equiparato;
- b) che si sia provveduto al versamento dell'indennità di preparazione alla società che lascia;
- c) che l'atleta arruolato abbia la qualifica di "atleta di interesse nazionale" con dichiarazione rilasciata a questo scopo dalla Segreteria F.I.D.A.L.;
- d) che il gruppo sportivo non abbia già effettuato per quell'anno 60 tesseramenti di atleti in categoria junior, promessa o senior tra uomini e donne;
- e) che il gruppo sportivo non abbia già raggiunto il numero di 50 atleti tesserati nel settore femminile o 50 in quello maschile nelle categorie previste dalla precedente lettera a).

4.13 Il gruppo sportivo militare o equiparato può effettuare tesseramenti anche in numero eccedente quello previsto dal precedente punto 4.12 nel caso in cui gli atleti interessati provengano dal proprio settore giovanile per il quale sono stati tesserati sin dal primo anno di attività. Il gruppo sportivo militare può altresì effettuare tesseramenti di atleti delle categorie federali di cui all'art. 1, comma 3 dello Statuto Federale, purché gli stessi siano tesserati per la prima volta e non provengano da altre società. I tesserati non arruolati non possono partecipare alla Coppa Italia ed ai Campionati di Società. Ai fini dei premi, dei contributi e dei rimborsi anche l'attività svolta dai tesserati non arruolati è da considerarsi a tutti gli effetti come attività dei Gruppi Sportivi Militari, Forze di Polizia e soggetta alla specifica normativa deliberata annualmente dal Consiglio Federale.

- 4.14 L'atleta tesserato da una società che intenda partecipare ad un concorso per l'arruolamento in un corpo militare o equiparato ha l'obbligo di informarne la società: in caso di arruolamento l'atleta deve richiedere il trasferimento, purché non si trovi nelle condizioni di cui al punto 4.7
- 4.15 Quando l'atleta viene tesserato da un gruppo sportivo militare o equiparato il suo risultato agonistico produce effetti, limitatamente ai tre anni successivi, anche per la società sportiva di provenienza, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello amministrativo.
- 4.16 L'atleta congedato o in dismissione può trasferirsi ad altra società di sua scelta se al momento dell'arruolamento è stata rilasciata la liberatoria da parte della società sportiva di provenienza. Gli atleti/e che non abbiano provveduto a tale adempimento rientrano automaticamente alla società di origine. Non è consentito a tale atleta il trasferimento in corso d'anno ad altro gruppo sportivo militare o equiparato.
- 4.17 Nel caso dei gruppi sportivi militari o equiparati, il Consiglio Federale può autorizzare il rinnovo del tesseramento di un atleta che ha perso la qualifica di atleta di interesse nazionale dietro richiesta del gruppo stesso, con il limite tassativo di un anno.
- 4.18 Nel caso dei gruppi sportivi militari o equiparati, il Consiglio Federale può autorizzare il tesseramento di un atleta oltre il limite previsto dal precedente art. 4.12 lettera e) se il militare (o equiparato) è tesserato per una disciplina sportiva diversa dall'atletica e partecipa a competizioni di atletica leggera ai fini del miglioramento della propria preparazione nella disciplina in questione.
- 4.19 Non è consentita la partecipazione dell'atleta previsto dal precedente art. 4.18 ad un Campionato individuale o ad un Campionato di società.
- 4.20 E' consentito il passaggio dalle categorie amatori alle categorie seniores, nell'ambito della stessa società, anche nel corso della stagione agonistica.
Non è mai consentito il passaggio dalle categorie seniores alle categorie amatori.

5. PARTE QUINTA: TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI

- 5.1 L'atleta straniero **residente in Italia** può essere tesserato nelle forme e nei limiti stabiliti per l'atleta italiano, con una delle seguenti condizioni aggiuntive:
- a) **(atleti extracomunitari)** di trovarsi in possesso del titolo di soggiorno **(escluso permesso turistico)**, ovvero di poter produrre la più recente documentazione attestante che esso è in via di concessione;
 - b) **(atleti comunitari)** di risultare, con certificazione anagrafica, residente in Italia da non meno di tre mesi alle condizioni previste dall'art. 7 D.L. 6 febbraio 2007 n. 30;

- c) di risultare iscritto ad un istituto scolastico legalmente riconosciuto in Italia, limitatamente alle categorie da esordiente fino ad allievo.
- 5.2 La disposizione di cui al precedente art. 5.1 non si applica nel caso in cui la società sia affiliata alla F.I.D.A.L. per il primo anno.
- 5.3 La tessera con la dicitura "atleta straniero" viene rilasciata dal Comitato Regionale competente per territorio.
- 5.4 La partecipazione di un atleta straniero ad una competizione è regolata dallo specifico regolamento: se permessa essa si deve svolgere in condizioni pari a quella di un atleta italiano.
- 5.5 Il divieto di doppio tesseramento **è esteso anche in caso di tesseramento contemporaneo presso altra società o** federazione estera di atletica leggera: a tale scopo l'atleta rilascia apposita "dichiarazione di responsabilità" **dove attesta tale status** al momento della richiesta di tesseramento in Italia.
- 5.6 Il tesseramento può essere effettuato solo dopo autorizzazione del Consiglio Federale della Federazione nel caso che l'atleta appartenga ad una delle seguenti categorie : juniores, promesse, seniores, amatori.
- 5.7 Il tesseramento può essere effettuato solo dopo autorizzazione del Comitato Regionale nel caso che l'atleta appartenga ad una delle seguenti categorie: esordienti, ragazzi, cadetti, allievi.
- 5.8 Il tesseramento può essere sospeso dalla Segreteria federale ovvero dal Comitato Regionale competente a seguito di:
- a) carenze nella documentazione relativa;
 - b) provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi federali competenti;
 - c) scadenza del titolo di soggiorno in Italia;
 - d) provvedimento di revoca del titolo di soggiorno da parte degli organi competenti;
 - e) sopraggiunta mancanza dell'idoneità sportiva.
- 5.9 Il tesseramento può essere annullato in caso di mancato rinnovo o provvedimento di revoca del titolo di soggiorno.
- 5.10 All'atleta tesserato come straniero che ottiene la cittadinanza italiana entro il periodo di validità del tesseramento viene riconosciuto il nuovo status a seguito di presentazione alla Segreteria federale della domanda con allegata la documentazione attestante il nuovo status giuridico; a seguito viene rilasciata la nuova tessera da parte del Comitato territoriale competente.

6 PARTE SESTA: TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI IN ITALIA PER SVOLGERE "ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA"

- 6.1 Ai sensi del D.P.R. 334/2004 – art. 37 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394", la F.I.D.A.L. può tesserare una quota di atleti stranieri

extracomunitari che richiedono di risiedere in Italia per svolgere attività sportiva dilettantistica nei limiti di anno in anno stabiliti dal C.O.N.I..

- 6.2 Al raggiungimento dei limiti concorrono gli atleti in possesso di visti d'ingresso in Italia e permessi di soggiorno rilasciati per attività sportiva dilettantistica, indipendentemente dal loro status di rinnovati o nuovi tesserati.
- 6.3 A tale scopo la società sportiva, che intende far entrare l'atleta in Italia per tesserarlo, deve farne domanda alla Federazione; le modalità di compilazione della domanda, giusto quanto disposto dalla circolare Ministero dell'Interno n. 8 del 2/03/2007, verranno indicate dalla Segreteria federale con apposita lettera circolare.
- 6.4 La società può tesserare un numero massimo di due atleti stranieri extracomunitari di sesso maschile e due straniere extracomunitarie di sesso femminile appartenenti in via esclusiva alle seguenti categorie: juniores, promesse e **seniores della fascia d'età 23-34**.
- 6.5 La presentazione della domanda può aver luogo due volte nell'arco dell'anno, rispettando il calendario emanato allo scopo dalla Federazione: ogni volta la società può chiedere di tesserare non più di un atleta di sesso maschile e un'atleta di sesso femminile.
- 6.6 Le autorizzazioni verranno concesse fino a concorrenza del contingente disponibile, stilando una graduatoria delle domande presentate; verranno esaurite nell'ordine:
- a) le domande di società classificate nella finale nazionale della Coppa Italia dell'anno precedente il tesseramento;
 - b) le domande di società classificate nelle finali nazionali del Campionato di società assoluto su pista dell'anno precedente il tesseramento;
 - c) le domande di società classificate entro la 20° posizione nella finale nazionale del Campionato di società assoluto su strada/corsa campestre dell'anno precedente il tesseramento;
- 6.7 L'ordine di presentazione delle domande si rileva:
- dal timbro di spedizione della raccomandata (se invio postale);
 - dalla timbratura elettronica del dispositivo (se invio fax);
 - dalla data rilevata dal client di posta elettronica (se invio e-mail);
 - dal timbro apposto dal protocollo F.I.D.A.L. (se consegna a mano).
- 6.8 Le domande di società che hanno tesserato in precedenza atleti di cui al punto 6.1 senza poi farli gareggiare ovvero le domande di società che avendo ottenuto l'autorizzazione non hanno poi dato seguito al tesseramento dell'atleta extracomunitario senza produrre valide motivazioni possono essere respinte a discrezione del Consiglio Federale.
- Tutte le operazioni per la concessione dei visti d'ingresso, per il rinnovo dei permessi di soggiorno, nonché tutte le autorizzazioni di tesseramento preventivamente richieste, dovranno improrogabilmente concludersi**

entro il mese di maggio. Dopo tale termine, tutte le pratiche sospese o inevase, verranno annullate d'ufficio.

- 6.9 La presente procedura non si applica:
- a) all'atleta extracomunitario già in possesso di titolo di soggiorno rilasciato per motivi diversi da: attività sportiva, lavoro subordinato sport;
 - b) all'atleta extracomunitario che al momento della domanda sia di età inferiore ai 18 anni;
 - c) all'atleta extracomunitario che si intende tesserare nelle categorie **amatori o seniores delle fasce d'età 35 ed oltre.**
- 6.10 Tutte le precedenti disposizioni della parte sesta si applicano al caso di tesseramento di un tecnico straniero extracomunitario che richiede di risiedere in Italia per svolgervi attività tecnica.

7 PARTE SETTIMA: TESSERAMENTO DI ALTRE FIGURE FEDERALI

7.1 Per altre figure federali si intendono:

<i>Categoria</i>	<i>Specifiche funzionali</i>	<i>Soggetto che effettua il tesseramento</i>	<i>Modalità di tesseramento</i>
DIRIGENTE CONSIGLIERE	Facente parte del Consiglio direttivo	La società	Tesserato da una società, in via esclusiva solo se componente di Organo direttivo
DIRIGENTE SOCIALE	Non facente parte del Consiglio direttivo	La società	Tesserato da una società non in via esclusiva
TECNICO SOCIETARIO		La società	Tesserato da una o più società
TECNICO LIBERO		Il Comitato Regionale	Tesserato a titolo individuale tramite un Comitato Regionale F.I.D.A.L.
GIUDICE		Il Gruppo Giudici Gare	Tesserato attraverso il Gruppo regionale Giudici Gare
GIUDICE AUSILIARIO		La società e il Gruppo Giudici Gare	Tesserato da una società o dal Gruppo regionale Giudici Gare

MEDICO	Tesserato da una o più società	La società	Tesserato da una o più società
PARASANITARIO	Tesserato da una o più società	La società	Tesserato da una o più società
ASSISTENTE DEGLI ATLETI	Iscritto all'albo di cui all'art. 6 dello Statuto	La F.I.D.A.L. tramite l'iscrizione all'albo	

- 7.2 Il tesseramento delle altre figure federali può essere effettuato esclusivamente da una società già affiliata alla F.I.D.A.L..
- 7.3 In caso di tesseramento multiplo da parte di più società il soggetto riceve una tessera unica, ma ogni società che lo tesserava è tenuta al versamento della quota di tesseramento.
- 7.4 Il tesseramento delle altre figure federali avviene con le stesse modalità e gli stessi tempi previsti per gli atleti.

8 PARTE OTTAVA: PROCEDURE PER I TRASFERIMENTI DEGLI ATLETI

- 8.1 L'atleta, non ancora tesserato con una società civile per la stagione 2014, può tesserarsi con una società diversa da quella per cui era tesserato l'anno precedente, nei termini stabiliti, dietro specifica autorizzazione al trasferimento degli Organi federali competenti, sia al termine del periodo di vincolo, sia in costanza di vincolo purché munito del nulla osta della società di provenienza.
- 8.2 L'autorizzazione al trasferimento deve essere obbligatoriamente rilasciata, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Organico, quando:
- la società che acquisisce l'atleta ha effettuato il versamento dell'indennità di preparazione, nei limiti stabiliti da apposita circolare contenente gli importi ed i parametri di calcolo di tale indennità;
 - ovvero la società che acquisisce l'atleta possa dimostrare di aver esperito ogni tentativo di regolare il versamento dell'indennità senza poter condurre a buon fine tale tentativo;
 - l'atleta si trovi in condizione di assenza di vincolo;
 - vi sia variazione di residenza dovuta a motivi di lavoro, opportunamente documentata;
 - l'esercente la patria potestà di atleta minorenni richieda il trasferimento per variazione di residenza o domicilio opportunamente documentati.

Nel caso di variazione del solo domicilio, purché documentata, il trasferimento viene regolato con le stesse modalità che nel caso di variazione di residenza.

8.3 La durata del periodo di vincolo è fissato in :

<i>Categoria</i>	<i>Durata del vincolo</i>
ESORDIENTI	un anno
RAGAZZI	un anno
CADETTI	permanenza nella categoria <u>due anni</u>
ALLIEVI	permanenza nella categoria <u>due anni</u>
JUNIORES	permanenza nella categoria <u>due anni</u>
PROMESSE	permanenza nella categoria <u>tre anni</u>
<u>SENIORES 23 - 34</u>	tre anni
<u>SENIORES 35 - e oltre</u>	un anno
AMATORI	un anno

8.4 Nel caso in cui la società non rinnovi il tesseramento di un atleta entro il 31 gennaio dell'anno di tesseramento l'atleta è libero da vincolo e può presentare domanda di trasferimento ad altra società senza obbligo di nulla osta, in questo caso la società perde il diritto all'eventuale indennità di preparazione.

Se il mancato tesseramento è invece attribuibile a responsabilità dell'atleta il vincolo resta in essere e la facoltà di scioglimento del vincolo decade.

La società che intende rinnovare il tesseramento ad un proprio atleta dopo il termine del periodo di vincolo è tenuta ad invitare formalmente lo stesso atleta a sottoscrivere la richiesta di tesseramento, entro il 31 gennaio, al fine di mantenere il diritto al titolo di indennità di preparazione (R.O. art. 16/5).

8.5 Gli atleti stranieri extracomunitari residenti in Italia per svolgimento di "attività sportiva dilettantistica", data la specifica configurazione dello status di tesseramento (Parte Sesta), acquisiscono vincolo annuale. Al termine della stagione essi vengono automaticamente svincolati per via che le garanzie, assunte nei loro confronti con gli Organismi Statali e Sportivi, sono strettamente legate alla durata della stagione sportiva di riferimento, così come la durata del loro permesso di soggiorno. In caso di trasferimento sarà il nuovo sodalizio candidato ad assumersi il ruolo di garante, impegnandosi a fornire alloggio, assistenza e sostentamento (come da "richiesta di dichiarazione nominativa d'assenso all'attività sportiva dilettantistica" e da "richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno"). La nuova società, insieme alla domanda di autorizzazione di cui alla Parte Sesta di queste Norme, dovrà allegare anche richiesta di trasferimento e liberatoria della società cedente.

8.6 La domanda di trasferimento va effettuata a cura della società che acquisisce l'atleta, indirizzata al Comitato Regionale competente o agli Uffici federali nei casi previsti dal successivo art. 8.7 :

- a) compilando il modulo per le domande di trasferimento che si trova sul sito federale,
 - b) allegando il nulla osta se previsto;
 - c) allegando la liberatoria;
 - d) allegando il giustificativo di pagamento dei diritti di segreteria,
 - e) inviandola a mezzo raccomandata, fax oppure e-mail.
- 8.7 Il trasferimento viene autorizzato dal Comitato Regionale competente per territorio, tranne che nei seguenti casi in cui l'autorizzazione è di competenza del Consiglio Federale :
- a) l'atleta delle categorie juniores, promesse, seniores, amatori richiede il trasferimento in un'altra regione;
 - b) l'atleta delle categorie cadetti e allievi richiede il trasferimento in un'altra regione solo a seguito di variazione di residenza anagrafica;
 - c) l'atleta entra a far parte di un gruppo sportivo militare o equiparato o ne viene dimesso;
 - d) l'atleta straniero delle seguenti categorie: amatori, seniores, promesse e juniores.
- 8.8 **Il passaggio di atleti tra le categorie ragazzi e le categorie cadetti avviene senza domanda di trasferimento. La medesima procedura si applica anche nel passaggio tra le categorie esordienti e le categorie ragazzi, o nell'ambito di queste due categorie.**
- 8.9 L'Organo federale competente è tenuto a deliberare in ordine alla domanda di trasferimento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.
- 8.10 La richiesta di informazioni all'atleta da parte dell'organo competente, per integrazione o chiarimento, ovvero l'avvio di accertamenti direttamente svolti dall'Organo federale, sospendono la decorrenza dei trenta giorni: il computo del termine di trenta giorni ricomincia dalla data di ricevimento delle informazioni richieste o dalla data del compiuto accertamento.
- 8.11 La notifica alle parti della deliberazione avviene esclusivamente mediante invio alla casella e-mail federale e con pubblicazione sul sito web della F.I.D.A.L. o su quello del Comitato Regionale secondo competenza.
- 8.12 Da parte degli interessati è ammesso il ricorso alla Corte federale entro trenta giorni dalla notifica, giusto quanto previsto dall'art. 16 comma 13 del Regolamento Organico, dietro pagamento di apposita tassa.

9 PARTE NONA: PROCEDURE PER I PRESTITI DEGLI ATLETI

- 9.1 Un atleta in fase di rinnovo della procedura di tesseramento può effettuare il passaggio in via temporanea da una società all'altra.
- 9.2 Ogni società può ricevere in prestito un massimo di tre atleti e tre atlete, ognuno per un periodo minimo di un anno e massimo di due anni, purché l'atleta appartenga ad una delle seguenti categorie: allievi, juniores, promesse, seniores (23/34 anni).
- 9.3 Il prestito è regolato da nulla osta della società cedente senza obbligo di versamento dell'indennità di preparazione e senza interruzione di vincolo.

- 9.4 È consentito il prestito di un atleta a due diverse società nell'arco dei due anni.
- 9.5 Il prestito è autorizzato, dietro presentazione di domanda della società che acquisisce ed entro i termini di scadenza della procedura di tesseramento, da:
- il Comitato Regionale, se le due società risiedono nella stessa regione;
 - il Consiglio Federale, se le due società risiedono in regioni diverse.
- 9.6 Il risultato conseguito dall'atleta durante il periodo di prestito ha effetti per la società che lo ha ricevuto in prestito.
- 9.7 Alla scadenza del periodo di prestito annuale l'atleta rientra, senza alcun adempimento formale, alla società di provenienza.

10 PARTE DECIMA: RAPPORTI DI UN ATLETA DI GRUPPO SPORTIVO MILITARE O EQUIPARATO CON LE SOCIETÀ CIVILI

- 10.1 Ai soli fini di svolgimento di attività agonistica è autorizzata la cessione temporanea di un atleta dal gruppo sportivo militare o equiparato alla società di provenienza.
- 10.2 Il prestito dell'atleta di una società civile ad un gruppo sportivo militare o equiparato è vietato.
- 10.3 La partecipazione per la società di provenienza ai Campionati federali di un atleta tesserato da un gruppo sportivo militare o equiparato è consentita nei seguenti casi :
- a) che l'atleta tesserato dal gruppo sportivo militare o equiparato si trovi in costanza di vincolo con la società di provenienza;
 - b) che il gruppo sportivo militare o equiparato non sia iscritto al Campionato di società;
 - c) che il gruppo sportivo militare o equiparato sia iscritto al Campionato di società con atleti diversi dall'atleta in oggetto;
 - d) che l'atleta tesserato da più di tre anni per il gruppo sportivo militare o equiparato ne faccia richiesta al gruppo e ne ottenga da questi l'autorizzazione.

11 PARTE UNDICESIMA: AMMONTARE DELL'INDENNITÀ DI PREPARAZIONE

- 11.1 L'indennità di preparazione, dovuta in relazione al trasferimento di un atleta, viene calcolata sulla base del migliore risultato tecnico dell'atleta, ottenuto in manifestazioni all'aperto:
- 100% dell'indennità, come da tabella seguente, per migliore punteggio conseguito nell'ultima stagione agonistica precedente quella per cui viene chiesto il trasferimento, **più eventuale maggiorazione di cui al successivo punto 11.2:**
 - 50% dell'indennità, come da tabella seguente, per migliore punteggio conseguito nella penultima stagione agonistica precedente quella per

cui viene chiesto il trasferimento, più eventuale maggiorazione di cui al successivo punto 11.2.

Nel caso in cui l'atleta non sia stato tesserato nell'ultima stagione agonistica, l'indennità di preparazione non viene applicata in virtù di quanto previsto dal precedente punto 8.4.

L'indennità di preparazione si applica solo nel caso in cui l'atleta abbia ottenuto un punteggio minimo ed è concordata tra le Società interessate entro il limite disposto dal comma 2 dell'art. 18 del Regolamento Organico come di seguito riportato:

<i>Categorie</i>	<i>Punteggio minimo</i>	<i>Ammontare dell'indennità in euro nel caso di punteggio riferito alla stagione immediatamente precedente il trasferimento</i>	<i>Ammontare dell'indennità in euro nel caso di punteggio riferito a due stagioni precedenti il trasferimento</i>
Cadetti	800	300,00	150,00
Allievi	680	2.000,00	1.000,00
Juniores	750	3.000,00	1.500,00
Promesse	800	5.000,00	2.500,00
<u>Seniores 23-34 *</u>	830	7.000,00	3.500,00
<u>Seniores 35 e oltre</u>	=	<u>non applicabile</u>	<u>non applicabile</u>

* Nel caso che l'atleta Senior abbia compiuto il 30° anno di età al momento del trasferimento l'indennità non può superare il valore di € 5.000,00.

11.2 E' consentita la maggiorazione non superiore al 40% del **tetto massimo** dell'indennità di cui al precedente art. 11.1 per gli atleti che nelle due stagioni precedenti il trasferimento:

- si siano classificati nei primi otto posti in un Campionato Europeo o in un Campionato del mondo di categoria nelle categorie Allievi e Juniores,
- si siano classificati nei primi otto posti in un Campionato Europeo di categoria nella categoria Promesse,
- abbiano partecipato ai Giochi Olimpici o ad un Campionato Europeo o ad un Campionato del mondo.

11.3 Per l'atleta che gareggia in specialità non parametrabili con le tabelle di punteggio e che abbia partecipato ai Giochi Olimpici o ad un Campionato Europeo o ad un ad Campionato del mondo l'indennità di preparazione è la seguente:

<i>Categorie</i>	<i>Ammontare dell'indennità in euro</i>
Allievi	1.000,00
Juniores	1.500,00
Promesse	2.500,00
<u>Seniores 23-34 *</u>	3.500,00
<u>Seniores 35 e oltre</u>	<u>non applicabile</u>

* *Nel caso che l'atleta Senior abbia compiuto il 30° anno di età al momento del trasferimento l'indennità non può superare il valore di € 2.500,00.*

11.4 L'indennità di preparazione viene calcolata sulla base del risultato tecnico conseguito dall'atleta in manifestazioni all'aperto, tenendo conto del miglior punteggio, utilizzando le tabelle italiane (edizione 2007) o della migliore prestazione per le gare non presenti nelle tabelle. Il risultato tecnico assunto a base del calcolo deve essere ottenuto con velocità del vento nei limiti previsti dal R.T.I. (entro i 2 m/s).

Le gare valide ai fini dell'indennità di preparazione sono le stesse valide per le graduatorie nazionali.

PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'INDENNITA' DI PREPARAZIONE

A) CATEGORIE CADETTI MASCHILI E FEMMINILI

Indennità massima € 300,00

Gare presenti nelle tabelle di punteggio:

- punteggio minimo 800: indennità prevista € 200,00
- Incremento dell'indennità di 2,00 € per ogni punto in più del punteggio minimo

Pentathlon:

- Punteggio minimo 2.300: indennità prevista € 200,00
- Incremento dell'indennità di € 0,20 per ogni punto in più del punteggio minimo

B) CATEGORIE ALLIEVI MASCHILI E FEMMINILI

Indennità massima € 2.000,00 **più eventuale maggiorazione**

Gare presenti nelle tabelle di punteggio:

- punteggio minimo 680: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di 10,00 € per ogni punto in più del punteggio minimo

Octathlon:

- punteggio minimo 3.500: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Eptathlon:

- punteggio minimo 3.500: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

C) CATEGORIE JUNIORES MASCHILI E FEMMINILI

Indennità massima € 3.000,00 più eventuale maggiorazione

Gare presenti nelle tabelle di punteggio:

- punteggio minimo 750: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di 15,00 € per ogni punto in più del punteggio minimo

Decathlon:

- punteggio minimo 5.100: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Eptathlon:

- punteggio minimo 3.300: indennità prevista € 500,00
- Incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Mezza Maratona Uomini:

- prestazione minima 1h 08' 00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 22,00 per ogni secondo in meno

Mezza Maratona Donne:

- prestazione minima 1h 20' 00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 13,00 per ogni secondo in meno

D) CATEGORIE PROMESSE MASCHILI E FEMMINILI

Indennità massima € 5.000,00 più eventuale maggiorazione

Gare presenti nelle tabelle di punteggio:

- punteggio minimo 800: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di 20,00 € per ogni punto in più del punteggio minimo

Decathlon:

- punteggio minimo 5.300: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Eptathlon:

- punteggio minimo 3.400: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Mezza Maratona Uomini:

- prestazione minima 1h 07' 00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 22,00 per ogni secondo in meno

Mezza Maratona Donne:

- prestazione minima 1h 19' 00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 13,00 per ogni secondo in meno

Maratona Uomini:

- prestazione minima 2h 27'00'': indennità prevista € 500,00

- incremento di € 5,00 per ogni secondo in meno fino a 2h16'00''
- incremento di € 10,00 per ogni secondo in meno a partire da 2h16'00''

Maratona Donne:

- prestazione minima 2h 53'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 4,00 per ogni secondo in meno fino a 2h35'00''
- incremento di € 8,00 per ogni secondo in meno a partire da 2h35'00''

E) CATEGORIE SENIORES MASCHILI E FEMMINILI

Indennità massima € 7.000 **(€ 5.000 dal 30° anno in poi) più eventuale maggiorazione**

Gare presenti nelle tabelle di punteggio:

- punteggio minimo 830: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 25,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Decathlon:

- punteggio minimo 5.500: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Eptathlon:

- punteggio minimo 3.500: indennità prevista € 500,00
- incremento dell'indennità di € 2,00 per ogni punto in più del punteggio minimo

Mezza Maratona Uomini:

- prestazione minima 1h06'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 22,00 per ogni secondo in meno

Mezza Maratona Donne:

- prestazione minima 1h18'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 13,00 per ogni secondo in meno

Maratona Uomini:

- prestazione minima 2h24'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 5,00 per ogni secondo in meno fino a 2h16'00''
- incremento di € 10,00 per ogni secondo in meno a partire da 2h16'00''

Maratona Donne:

- prestazione minima 2h50'00'': indennità prevista € 500,00
- incremento di € 4,00 per ogni secondo in meno fino a 2h35'00''
- incremento di € 8,00 per ogni secondo in meno a partire da 2h35'00''

F) CATEGORIE SENIORES (35 E OLTRE) UOMINI E DONNE

Non applicabile.

Per quanto non contemplato nelle presenti norme si rimanda allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed agli altri Regolamenti e Norme Federali.